

Regolamento

Servizio giuridico/ protezione giuridica della Società degli impiegati del commercio

A. Consulenza giuridica

La Società degli impiegati del commercio concede ai propri associati gratuitamente un'ampia consulenza in questioni riguardanti il proprio rapporto di lavoro, come pure nel campo delle assicurazioni sociali, che sono da giudicare secondo il diritto svizzero.

Le prestazioni gratuite del servizio giuridico della Società degli impiegati del commercio nel campo del diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali possono essere richieste dagli associati unicamente nella loro qualità di lavoratore dipendente.

Le consulenze gratuite sono fornite esclusivamente dalle sezioni. Esse possono incaricare un'altra sezione o un segretariato regionale di prestare tale servizio. Il servizio giuridico Società svizzera degli impiegati del commercio è a disposizione delle sezioni per dei consigli in casi complicati. Quando un caso supera le capacità del segretariato competente, esso è trasferito al Servizio giuridico della Società svizzera degli impiegati del commercio.

La consulenza avviene secondo la migliore professionalità, tuttavia senza l'assunzione di una qualsiasi responsabilità.

B. Interventi

Se un associato e un datore di lavoro, un'istituzione o un'autorità non riescono a trovare un'intesa su di una questione connessa al proprio rapporto di lavoro, la Società degli impiegati del commercio può intervenire a favore dell'associato. L'intervento avviene se la pretesa dell'associato appare fondata e dopo che egli ha discusso senza successo con la controparte sulla base dei consigli ricevuti da parte del segretariato competente.

Il segretariato competente effettua l'intervento a favore dell'associato di regola gratuitamente. Se tuttavia il socio ha informato il segretariato in forma incompleta o errata, i costi possono essere messi per intero o parzialmente a carico dell'associato.

Quando l'intervento non conduce al risultato, l'associato ha il diritto di ottenere nel caso di vertenze giudiziarie derivanti dal rapporto di lavoro, compreso il campo delle assicurazioni sociali, prestazioni dell'assicurazione di assistenza giuridica ORION in base alle, in quel caso vigenti, condizioni d'assicurazione.

C. Assicurazione protezione giuridica

Vedi allegato, quale parte integrante del Regolamento servizio giuridico/protezione giuridica.

D. Disposizioni finali

Questo regolamento sostituisce quello del 19 giugno 2003. Le modifiche sono di competenza del Comitato centrale.

Il regolamento è stato approvato il 18 giugno 2005 dal Comitato centrale.

Nel caso di differenze d'interpretazione, riguardanti il contenuto del presente regolamento in lingua italiana, fa stato unicamente la versione originale redatta in lingua tedesca.

■ **ORIONPRIVATE** – Società degli impiegati di commercio

Assicurazione di protezione giuridica collettiva per i membri della Società degli impiegati di commercio

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Indice

A Estensione dell'assicurazione	2	C Disposizioni comuni	4
A1 Chi è l'assicuratore		C1 Quali sono le prestazioni fornite	
A2 Chi è assicurato		C2 Franchigia	
A3 Dove vale l'assicurazione		C3 Quali sono i casi esclusi dall'assicurazione	
		C4 Quando vale l'assicurazione	5
		C5 Come si gestisce un caso assicurativo	
		C6 Termine di prescrizione	6
		C7 Divergenze d'opinione	
E Protezione giuridica privata		C8 Violazione di obblighi	
B1 Casi giuridici assicurati		C9 Dove indirizzare le comunicazioni	
B2 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati	3	C10 Come tratta i dati Orion	7
		C11 Quale è il foro	
		C12 Disposizioni legali applicabili	

In caso di dubbio, i testi della versione originale tedesca sono determinante.

Qualora nel seguente testo venisse utilizzata solo la forma maschile per la denominazione delle persone – al fine di facilitare la lettura – sono ovviamente sottintese anche le rispettive denominazioni femminili.

A Estensione dell'assicurazione

Chi è l'assicuratore

L'assicuratore è la Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, qui di seguito denominata Orion, con sede statutaria a Basilea. La Orion è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

Chi è assicurato

Sono assicurati esclusivamente i membri della Società degli impiegati di commercio nonché i membri di associazioni a questa correlate nell'ambito della rispettiva attività professionale autonoma.

Dove vale l'assicurazione

- 1 L'assicurazione vale in Svizzera e nel Principato del Lichtenstein.
- 2 Sono assicurati, indipendentemente dal luogo dell'evento, i casi in cui il foro si trova in Svizzera o nel Lichtenstein, nella misura in cui il rispettivo diritto nazionale sia applicabile, e se il foro d'esecuzione si trova anch'esso nel territorio assicurato nel momento dell'annuncio del caso di sinistro.

B Protezione giuridica privata

B1 Casi giuridici assicurati

È assicurata la tutela degli interessi legali dell'assicurato per controversie processuali o controversie che avvengano nell'ambito di una procedura formale, in caso di coinvolgimento dell'assicurato in qualità di lavoratore e se tali controversie riguardano il rapporto di lavoro.

B2 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati (lista esaustiva)

Ambito giuridico:	Un caso giuridico é da considerarsi realizzato:	Franchigia:	Osservazioni, estensioni o limitazioni particolari di prestazioni, ulteriori esclusioni rispetto a quelle previste dall'art. C3:
1 Diritto di lavoro Liti in qualità di lavoratore derivanti da un rapporto di lavoro pubblico o privato con il datore di lavoro;	Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l'assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell'assicurato.	20% dell'onere dei sinistri esterno. La franchigia massima viene stabilita in funzione dell'ammontare del valore litigioso previsto dall'art. C2.	<ul style="list-style-type: none"> - Valore litigioso minimo: le prestazioni di Orion si applicano solo qualora il valore litigioso sia uguale o superiore a CHF 1 000; - È assicurato un valore litigioso massimo di CHF 150 000. Nei casi in cui questo valore venga superato, i costi vengono presi a carico proporzionalmente. Il valore litigioso determinante si basa sull'intera pretesa (inclusa la domanda riconvenzionale) e non su eventuali richieste parziali; - I lavoratori dipendenti, i membri della Direzione o del Consiglio di amministrazione sono assicurati, purché non siano titolari di più del 10% del capitale azionario del rispettivo datore di lavoro;
2 Diritto d'assicurazione Le liti relative al diritto delle assicurazioni sociali con istituti pubblici svizzeri di assicurazione (AVS / AI, SUVA ecc.), casse pensioni e casse malattia, come pure le liti derivanti da contratti d'assicurazione del datore di lavoro con assicurazioni private;	Nei casi che hanno ad oggetto prestazioni in denaro in sostituzione al reddito da attività lucrativa: <ul style="list-style-type: none"> - Nei casi conseguenti a un infortunio: Al momento dell'infortunio - Nei casi conseguenti a una malattia: Al momento della prima incapacità al lavoro completa o parziale, temporanea o permanente, certificata da un medico - In tutti gli altri casi: Al momento in cui si realizza il primo evento che dà origine alle pretese nei confronti dell'assicurazione. 	20% dell'onere dei sinistri esterno. La franchigia massima viene stabilita in funzione dell'ammontare del valore litigioso previsto dall'art. C2.	<ul style="list-style-type: none"> - Valore litigioso minimo: le prestazioni di Orion si applicano solo qualora il valore litigioso sia uguale o superiore a CHF 1 000; - per le prestazioni periodiche come le rendite il valore litigioso determinante corrisponde al diritto alla rendita annuale; - qualora una controversia riguardi un'incapacità di guadagno totale o parziale, la protezione assicurativa è valida a prescindere che tale inabilità sia riconducibile a un evento dovuto a motivi professionali o non professionali;
3 Difesa penale Difesa dell'assicurato in caso di una procedura penale avviata a suo carico per l'imputazione di violazione per negligenza di prescrizioni del codice penale.	Al momento in cui una prima infrazione alle norme penali è stata effettivamente o presumibilmente commessa.	CHF 1 000 per caso.	<ul style="list-style-type: none"> - Valore litigioso minimo: le prestazioni di Orion si applicano solo qualora il valore litigioso sia uguale o superiore a CHF 1 000; - Non sussiste alcuna copertura assicurativa: - in caso di imputazione per violazione intenzionale; - in caso di incidente stradale.

C Disposizioni comuni

C1 Quali sono le prestazioni fornite

- 1 Nei casi giuridici assicurati Orion copre fino a una somma d'assicurazione massima pari a CHF 500 000 per ogni caso: a le la trattazione dei casi,
 - b le spese di avvocati, d'assistenza in caso di processo e di un mediatore,
 - c le spese per perizie ordinate in accordo con Orion rispettivamente da un tribunale,
 - d tasse di giustizia ed altre spese di procedura messe a carico dell'assicurato, compresi gli acconti,
 - e le indennità di procedura accordate a controparte e messe a carico dell'assicurato, comprese le cauzioni,
 - f le spese di riscossione di una pretesa dell'assicurato a seguito di un caso assicurato, fino al rilascio di un attestato provvisorio o definitivo di carenza beni, alla domanda di moratoria concordataria o di una comminatoria di fallimento.

- 2 In genere non vengono prese a carico: a le pretese di risarcimento,
 - b le spese e gli onorari a carico di un terzo oppure a carico di una persona responsabile o di un'assicurazione responsabilità civile; in tal caso Orion versa soltanto degli anticipi,
 - c le spese e gli onorari relativi a procedure di fallimento e a procedure di concordato, come pure in relazione ad azioni d'opposizione, di contestazione di graduatoria e di rivendicazione.In caso di fallimento dell'assicurato, l'obbligo da parte di Orion di fornire prestazioni si estingue, anche per i sinistri già verificatisi.
- 3 Tutte le liti aventi la stessa origine o che sono direttamente o indirettamente connesse tra di loro sono considerate come un unico caso assicurato. La somma assicurata va elargita una sola volta per caso, anche se questo concerne diversi ambiti giuridici. Le cauzioni e gli acconti sono conteggiati intera a Orion.

Quando vale l'assicurazione

Se un evento concerne più assicurati coperti dallo stesso contratto o da un contratto differente, Orion ha il diritto di limitare le prestazioni alla tutela degli interessi extragiudiziali fintanto che una causa modello non sia stata condotta da avvocati da essa scelti. Per tutti gli assicurati dallo stesso contratto, le prestazioni vengono inoltre addizionate.

C2 Franchigia

Qualora si verifichi un caso giuridico coperto da Orion, per le prestazioni di cui all'art. B2 l'assicurato si fa carico di una franchigia pari al 20% dell'onere di sinistro esterno. La franchigia massima viene stabilita in conformità all'ammontare del valore litigioso di seguito riportato. Qualora vengano sostenute delle spese da un rappresentante legale esterno, Orion si fa carico delle spese per i sinistri al netto della franchigia dovuta.

Valore litigioso	franchigia	franchigia in CHF in %	massima	in CHF
000 fino 30 000	20 %			000
001 fino 60 000	20 %			000
001 fino 100 000	20 %			000
a partire da 100 001	20 %			000

C4

C3 Quali casi sono esclusi dall'assicurazione

Non sono assicurati (tutte le esclusioni sono indicate in rapporto alle disposizioni degli artt. B1 e B2)

Esclusioni generali:

- 1 tutte le persone, le qualità assicurative e i rapporti giuridici, che non vengono assicurati e non sono indicati come assicurati negli artt. B1 e B2
- 2 i casi riguardanti pretese ed obblighi di diritto ereditario o per cessione di un debito sono state cedute
- 3 la difesa contro pretese di risarcimento extracontrattuali formulate contro terzi
- 4 le controversie dovute ad eventi bellici, scioperi o serrate, danni nucleari, dall'energia atomica, danni genetici, radiazioni radioattive, incidenti chimici, da prodotti alimentari, piombo, radiazioni geneticamente trasmissibili
- 5 le liti risultanti dalla partecipazione in società
- 6 liti tra concubini o coinquilini, con l'eccezione delle liti legate in un rapporto di lavoro

- 7 protezione giuridica in relazione alla riscossione di pretese non contestate;
- 8 i casi derivanti dal diritto dell'esecuzione e fallimento (restano assicurate le misure di riscossione ai sensi dell'art. C1 cpv. 1 lett. f);
- 9 le liti con Orion, con i suoi organi, i suoi collaboratori, come pure con gli avvocati scelti da Orion;
- 10 liti contrattuali o di altro genere derivanti dall'esercizio di una qualsiasi professione o attività indipendente (anche se solo parziale) come pure derivanti dal relativo lavoro preparatorio;
- 11 casi in rapporto al lavoro in nero (per esempio assenza d'assicurazioni sociali, permesso di lavoro);
- 12 liti derivanti da un'attività sportiva o di allenatore retribuita;
- 13 i casi che concernono coloro che sono proprietari o conducenti, o coloro che prendono in prestito, affittano, comperano, vendono o fanno leasing di veicoli su rotaie, come pure di aeroplano, elicotteri, aeroplani con obbligo d'immatricolazione;
- 14 i casi derivanti dal diritto societario incluse le pretese di responsabilità formulate contro gli organi di una società;
- 15 le liti derivanti dall'acquisto e dalla vendita di cartevalori così come la partecipazione finanziaria a imprese, dalla gestione patrimoniale e da operazioni di borsa, da operazioni speculative o a termine, da altre operazioni finanziarie o d'investimento così come dalle relative liti con eventuali intermediari o mandatari.

C5

L
a
c
o
p
e
r
t
u
r
a
a
s
s
i
c
u
r
a
t
i
v
a
d
e
c
o
r
r
e
d
a
l
1
.
s
e
t
t
e
m
b
r
e
2
0
1
2
p
e
r
t
u
t
t
i
g
l
i
a

z
i
o
n
i
c
o
r
r
e
l
a
t
e
,
m
e
n
t
r
e
i
n
i
z
i
a
a
l
m
o
m
e
n
t
o
d
e
l
,
a
d
e
s
i
o
n
e
a
l
l
a
S
o
c
i
e
t
à
d

I
n
t
u
t
t
i
g
l
i
a
m
b
i
t
i
l
e
g
a
l
i
a
s
s
i
c
u
r
a
t
i
s
i
a
p
p
l
i
c
a
n
c
h
e
a
g
l
i
a
t
t
u
a
l
i
m
e
m
b

La copertura assicurativa si conclude con l'uscita del socio dalle associazioni di cui sopra o con lo scioglimento di questo contratto collettivo.

2 La copertura assicurativa è garantita per tutti i casi giuridici che sopravvengono per tutta la du-

rata dell'adesione o dopo il sopraccitato decorso del termine di carenza ai sensi dell'art. C4 cpv. 1, a condizione che anche il bisogno di protezione giuridica sopraggiunga durante la durata del contratto. Tale termine di carenza decade qualora lo stesso rischio sia stato oggetto di un'assicurazione precedente o il passaggio avvenga senza interruzioni

4

ha diritto a sostituire l'interesse economico. Questo risulta dal valore di causa, tenendo debitamente conto del rischio di processo e d'incasso.

4 L addove risulti necessario incaricare un legale, in vista di una procedura giudiziaria o amministrativa, come pure nel caso di un conflitto di interessi, Orion garantisce all'assicurato la libera scelta dell'avvocato. Qualora l'assicurato decidesse di revocare il mandato, egli è obbligato ad assumersi le spese supplementari che ne risultano. Orion ha diritto di rifiutare l'avvocato proposto dall'assicurato. In tal caso, l'assicurato può proporre tre avvocati di studi legali differenti, fra i quali Orion sceglierà il legale da incaricare per trattare il caso. Il rifiuto di un avvocato non dev'essere giustificato.

5 L'assicurato s'impegna a fornire ad Orion le informazioni e le procure necessarie. Tutti i documenti che concernono il caso, come verbali di multa, citazioni a comparire, sentenze, scambi di corrispondenza, ecc. devono essere trasmessi tempestivamente ad Orion. Quando un avvocato è stato incaricato, l'assicurato è tenuto ad autorizzarlo ad informare Orion sugli sviluppi del caso, e in particolare a mettere a disposizione di Orion la documentazione necessaria per

esaminare la copertura assicurativa o per pronunciarsi sulla probabilità di successo in caso di processo.

6 L'assicurato non può concludere transazioni che comportino obblighi per Orion senza l'accordo di quest'ultima.

7 Le indennità giudiziarie e le indennità per spese riconosciute all'assicurato (in ambito giudiziario e non) vanno a carico di Orion, nella misura delle prestazioni massime da essa fornite.

C6 Termine di prescrizione

Il termine di prescrizione attualmente fissato a due anni ai sensi dell'art. 46 della LCA viene interrotto in seguito alla notifica del caso giuridico da parte del membro presso la Società svizzera degli impiegati di commercio o una sua sezione e dunque in seguito a qualsiasi azione legata al caso e riconoscibile all'esterno o qualsiasi misura adottata della Società svizzera degli impiegati di commercio o da una sua sezione.

temporali. Non è garantita alcuna copertura assicurativa qualora un caso venga segnalato più di sei mesi dopo l'uscita del membro.

Come si gestisce un caso assicurativo

1 Occorre segnalare tempestivamente alla Società svizzera degli impiegati di commercio o a una sua sezione qualsiasi caso giuridico per il quale un assicurato faccia richiesta di assistenza giuridica. Tale sezione o la Società degli impiegati di commercio forniscono la consulenza opportuna al membro e intervengono all'occorrenza presso la controparte a tutela dei diritti del membro.

2 Nel caso in cui l'intervento rimanga infruttuoso e per far valere le rivendicazioni del membro occorra adire le vie legali, la Società svizzera degli impiegati di commercio è tenuta a denunciare il caso giuridico presso Orion e a trasmettere a quest'ultima il relativo dossier. Orion è dunque tenuta a rappresentare il membro e a farsi carico delle relative spese ai sensi dell'art. C1.

3 Può condurre ulteriori negoziazioni per ottenere una composizione bonaria nonché proporre una mediazione qualora ritenga opportuno. Orion decide se occorre un avvocato o un mediatore, o se si deve richiedere una perizia. Orion può limitare la garanzia di copertura per quanto concerne il contenuto e la somma.

Qualora prima di notificare il sinistro a Orion l'assicurato incarichi un avvocato, un rappresentante processuale o un mediatore o l'assicurato commise il corso di processo, le spese che ne derivano, sostenute prima della notifica del sinistro, non sono assicurate. In particolare, Orion non eroga alcuna prestazione giuridica per i costi derivanti dalle azioni intraprese prima dell'avvio del processo.

Se non disposto altrimenti, la Orion regola i conti con l'avvocato (anche in caso di controversia giudiziaria) secondo il carico di lavoro. Se l'assicurato e il suo avvocato concordano di pagare un premio in caso di successo, quest'ultimo non va a carico di Orion. 3 Anziché assumere le spese giusta l'art. C1, Orion

6

C7 Divergenze d'opinione

1 Se vi sono divergenze d'opinione sul modo di procedere in un caso assicurato, oppure per quanto concerne la probabilità di successo, Orion avvisa immediatamente, per iscritto, l'assicurato, motivando la sua posizione giuridica e lo informa in merito alla possibilità di ricorrere a una procedura arbitrale entro 20 giorni. Se l'assicurato non richiede l'avvio della procedura arbitrale entro tale termine, significa che vi rinuncia. A partire dal momento della ricezione di tale comunicazione, l'assicurato dovrà prendere personalmente tutte le misure necessarie per tutelare i suoi interessi. Orion non risponde per le misure inadeguate prese dall'assicurato, in particolare per eventuali termini lasciati scadere. I costi della procedura arbitrale devono essere pagati in anticipo e in modo equo dalle parti, e saranno a carico della parte perdente. Se una delle parti non versa l'anticipo delle spese, significa che riconosce la presa di posizione dell'altra parte.

2 Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La procedura si limiterà ad un unico scambio di scritti in cui figurano il motivo delle richieste formulate dalle parti, nonché un elenco dei loro mezzi di prova. In base a tali elementi, l'arbitro prenderà la sua decisione. Per il resto sono applicabili le norme relative del codice procedura civile svizzero (CPC).

3 Se e, nel caso di un rifiuto di prestazioni, l'assicurato avvia un processo a sue spese, ottenendo un risultato più favorevole rispetto alla proposta scritta di Orion, o all'esito della procedura arbitrale, Orion si assumerà ai sensi delle condizioni d'assicurazione tutte le spese che ne sono derivate, come se avesse acconsentito alla procedura.

C8 Violazione di obblighi

5

Orion può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni in caso di violazione colpevole dell'obbligo di notifica o di collaborazione (ad es. informazione intenzionalmente incompleta o inesatta su un fatto). Questo anche nel caso in cui non risulti un danno superiore.

C9 Dove indirizzare le comunicazioni

Le notifiche di casi giuridici devono essere rivolte alla Società svizzera degli impiegati di commercio o a una sua sezione.

L
e
c
o
m
u
n
i
c
a
z
i
o
n
i
d
i
O
r
i
o
n
d
e
v
o
n
o
e
s
s
e
r
e
i
n
d
i
r
i
z
z
-

z
a
t
e
a
l
l
,
u
l
t
i
m
o
i
n
d
i
r
i
z
z
o
r
e
s
o
n
o
t
o
d
a
l
l
,
a
s
s
i
c
u
r
a
t
o
.

C10 Come tratta i dati Orion

C10

O
r
i

Orion elabora i dati che risultano dalla gestione del sinistro e li utilizza, in particolare, per determinare il premio, per trattare i casi di assicurazione, per analisi statistiche e a scopo di marketing. I dati sono conservati in formato cartaceo o elettronico. Orion può, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l'elaborazione a terze persone in Svizzera e all'estero coinvolte nell'esecuzione del contratto, in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alla Società svizzera degli impiegati di commercio e alle rispettive sezioni.

Orion ha altresì la facoltà di richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi. L'assicurato ha il diritto di richiedere a Orion le informazioni previste dalla legge in merito alle modalità di trattazione dei dati che lo riguardano personalmente.

Quale è il foro

C11

Per le liti che risultano dal presente contratto, Orion riconosce come foro la sede sociale o il domicilio dell'assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Se l'assicurato non ha domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è Basilea.

Disposizioni legali applicabili

C12

Valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.